# COMUNE DIPETRELLA SALTO

## Provincia di Rieti

Servizi Demografici

C.A.P. 02025 Cod.Fisc. e Part. I.V.A. 00097310577

Tel. (0746) 521021 – 521022 Fax 521993 e-mail <u>anagrafe@comune.petrellasalto.ri.it</u> Pec info@pec.comune.petrellasalto.ri.it

licalbni Gaetano

## **AGGIORNAMENTO**

degli albi dei Giudici Popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Appello (leggi: 10 aprile 1951, n.287; 5 maggio 1952, n.405 e 27 dicembre 1956, n.1441)

#### IL SINDACO

a norma dell'art.21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come modificato dall'art.3 della legge 5 maggio 1952, n.405 e con l'art.2, 1° cpv. della legge 27 dicembre 1956, n.1441;

### RENDE NOTO

che da oggi, a tutto il mese di luglio c.a., sarà provveduto alla formazione degli elenchi per l'aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Appello – Biennio 2021/2023.

I Giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, godimento dei diritti politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Per i Giudici popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b), e c), è richiesto il possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo. Tutti coloro che non risultino iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari – ma che siano in possesso dei requisiti sopra specificati – sono invitati a chiedere all'Ufficio Comunale l'iscrizione nei rispettivi elenchi integrativi, entro il 31 luglio p.v..

Dalla Residenza Municipale, li 20 aprile 2021

Incompatibilità con l'Ufficio di Giudice Popolare. Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- 1) i magistrati e, in genere, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario:
- 2) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dallo Stato in attività di servizio;
- 3) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.